



**Deliberazione di Giunta comunale
numero 193 del 03-12-2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA DI MUSICA NEL CENTRO COMUNALE DI LUCERNATE A SUPPORTO DEI GIOVANI ED AFFIDAMENTO DEGLI SPAZI DEL SECONDO PIANO DEL CENTRO COMUNALE DI LUCERNATE, VIA GIULIO CESARE 36 LUCERNATE. PERIODO 2025-2029

Nell'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di Dicembre, alle ore 16:00, si è riunita nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale la Giunta comunale.

All'appello risultano presenti:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
ANDREA ORLANDI	Sindaco	X	
MARIA RITA VERGANI	Vice Sindaco	X	
VALENTINA GIRO	Assessore	X	
PAOLO BIANCHI	Assessore	X	
EMILIANA BROGNOLI	Assessore	X	
NICOLA VIOLANTE	Assessore	X	
ALESSANDRA BORGHETTI	Assessore		X
EDOARDO MARINI	Assessore	X	

Assiste il Segretario Generale MATTEO BOTTARI.

Il Sindaco ANDREA ORLANDI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA DI MUSICA NEL CENTRO COMUNALE DI LUCERNATE A SUPPORTO DEI GIOVANI ED AFFIDAMENTO DEGLI SPAZI DEL SECONDO PIANO DEL CENTRO COMUNALE DI LUCERNATE, VIA GIULIO CESARE 36 LUCERNATE. PERIODO 2025-2029

Su proposta dell'Assessora alla Cultura, Sig.ra Valentina Giro:

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune di Rho è proprietario del Centro comunale di Lucernate sito in Via Giulio Cesare 36, Lucernate identificato catastalmente da Foglio 39, Particella 847, Subalterno 2;

Considerato che fino al 30 giugno 2024 gli spazi posti al secondo piano sono stati adibiti a scuola di musica mediante una concessione a Fondazione La Nuova Musica (Codice fiscale: 03674930965) a seguito della gara d'appalto che ha individuato tale soggetto quale gestore della concessione in locazione, per anni quattro, per la realizzazione dell'attività di scuola di musica;

Considerato l'interesse dell'Amministrazione comunale a mantenere nel quartiere di Lucernate una scuola di musica, al fine di favorire lo sviluppo culturale ed aggregativo di tale territorio e andare incontro alle esigenze della fascia d'età giovanile, poiché la scuola di musica della Fondazione La Nuova Musica è orientata verso gli interessi musicali del mondo giovanile e costituisce quindi un presidio importante in una frazione per certi aspetti problematica;

Considerato che l'Amministrazione comunale attraverso una procedura di co-progettazione intende selezionare un Ente del terzo settore, con esperienza significativa nella gestione delle scuole di musica, a cui affidare l'organizzazione e gestione della Scuola di Musica e delle attività ad essa connesse;

Considerata pertanto la necessità di attivare una procedura di co-progettazione finalizzata ad individuare un unico ente del terzo settore sia per la gestione della scuola di Musica sia delle attività ad essa connesse volte all'accoglienza del mondo giovanile, mettendo a disposizione l'immobile (spazi posti al secondo piano del Centro comunale di Lucernate), a fronte di una possibile restituzione alla collettività sotto forma di servizi utili per la stessa;

Considerato che l'intera disciplina del cosiddetto Terzo Settore è stata ridefinita con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e che sono state introdotte disposizioni innovative finalizzate a:

- promuovere le attività svolte dai diversi organismi di utilità sociale operanti nei territori;
- disciplinare in maniera puntuale le procedure tramite le quali le amministrazioni pubbliche interloquiscono con tali organismi;

Considerato che il nuovo codice del Terzo Settore prevede specificamente:

- all'art. 2, il riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- all'art. 5, comma 2, che gli Enti Locali possono promuovere azioni per favorire la trasparenza, la semplificazione amministrativa e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto di qualità e caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- all'art.55, gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione quali strumenti finalizzati alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti.

Considerato che la procedura di co-progettazione deve rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

Viste le "Linee di indirizzo per la co-progettazione delle attività della Scuola di Musica" allegato alla presente deliberazione" (all.1);

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) che

prevede che: *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”*

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che ha rafforzato la valenza della norma appena citata: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”*;

Visto l'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 secondo cui:

– in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

– la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2;

– ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che: *“1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”*

Viste le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M.31 marzo 2021, n.72;

Considerato che la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;

Considerato che la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”;

Considerato che la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

Considerato che ogni ente pubblico, dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale del 21 febbraio 2024, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del Decreto legislativo del 2011, numero 118;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 27 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai

Direttori/Responsabili di servizio;

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 9 aprile 2024, n. 58 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Direttore Area 2 Servizi alla Persona;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le "Linee di indirizzo per la co-progettazione dell'organizzazione e gestione delle attività della Scuola di Musica", (all.1) alla presente deliberazione, quale documento d'indirizzo per la co-progettazione con Enti del Terzo Settore;

2. Di attivare nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 le successive fasi del procedimento di co-progettazione ovvero:

- Avvio del procedimento con atto del Direttore Area 2 Servizi alla Persona;
- Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- Sottoscrizione della Convenzione.

3. Di dare atto che la co-progettazione approvata non prevede l'erogazione di contributi o finanziamenti a carico dell'ente;

4. Di dare atto che la co-progettazione prevede la messa a disposizione di una risorsa immobiliare costituita dall'ultimo piano del Centro comunale di Lucernate, sito in via Giulio Cesare, Rho, la cui valorizzazione è quantificata nel documento approvato, nel rispetto delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72;

5. Di demandare al Direttore Area 2 Servizi alla Persona l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di provvedere in tempi celeri all'attivazione della procedura di co-progettazione;

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 03-12-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ANDREA ORLANDI

Il Segretario Generale
MATTEO BOTTARI

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.